



STATUTO POLISPORTIVA VAGLIAGLI APS

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "Polisportiva Vagliagli APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Castelnuovo Berardenga.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 2 Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- la diffusione di una moderna coscienza sportiva fra tutti i soci, in particolare dei giovanissimi, intesa come momento essenziale per lo sviluppo psico-fisico del giovane e come momento di educazione, formazione del futuro del cittadino;
- la promozione della pratica sportiva nell'ambito di enti di promozione sportiva e del Coni;
- la promozione di una maggiore coscienza ambientale;
- la promozione e valorizzazione della "Terra del Chianti".
- la promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile dei cittadini;
- la sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli;
- la pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- la socializzazione; la ricreazione e promozione della pratica culturale e ricreativa.

ART. 3 L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2



mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo mostre, convegni, dibattiti; promuovendo e gestendo cicli di film, videoproiezioni, concerti o altre iniziative di carattere musicale; promuovendo e gestendo attività editoriali; organizzando periodicamente manifestazioni locali per la promozione dei prodotti del Chianti);
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promuovendo iniziative di turismo sociale o culturale in Italia e all'estero);
- t) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promuovendo manifestazioni sportive, gestendo direttamente e/o aderendo ad altre forme associative che abbiano per oggetto la promozione della pratica sportiva, attraverso la gestione spazi destinati all'attività sportiva; avanzando proposte ad enti pubblici o privati per l'organizzazione di attività sportive e promuovendole in prima persona);

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 comma 4 del CTS

Eventuali altre tipologie di attività di cui all'Art. 5 del CTS potranno essere perseguite nel rispetto sostanziale delle finalità e dei principi contenuti nel presente Statuto, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

ART. 4 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo



limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

SOCI

ART. 5 Il numero dei soci è illimitato. Alla Polisportiva Vagliagli possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti di età e senza distinzione di razza, nazionalità e convinzione politica e/o religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 6 Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, Entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo dovrà ratificare l'ammissione a socio iscrivendolo nel libro verbali. A tali compiti il Consiglio Direttivo potrà delegare il Presidente o altro Consigliere. Qualora l'ammissione a Socio fosse rifiutata, lo stesso potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci che delibererà in merito alla prima occasione utile.

ART. 7 La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi, nemmeno agli eredi, non è rivalutabile e non verrà restituita né in caso di recesso, né in quello di radiazione.

ART. 8 Tutti i soci acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo Statuto o dai Regolamenti interni, eventualmente emanati e di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

I soci che abbiano compiuto la maggiore età, possono esercitare il diritto di partecipare alle elezioni degli organismi direttivi e di concorrere agli stessi. I soci minori potranno esercitare il diritto di elettorato attivo attraverso gli esercenti la loro responsabilità genitoriale.

ART. 9 Il socio è tenuto:

- ad essere in possesso della tessera sociale, rinnovabile ogni anno dietro versamento di una quota fissata dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

ART. 10 La qualifica di Soci si perde nei seguenti casi:

- dimissioni scritte;
- morosità della quota sociale;
- per radiazione in seguito a comportamento scorretto nei confronti della Polisportiva Vagliagli o di altri Soci;
- per atteggiamento incivile e violento durante le manifestazioni pubbliche.



Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri. I soci radiati per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. I Soci espulsi potranno ricorrere, dietro domanda scritta, contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria.

ART. 11 Tutte le eventuali controversie di carattere statutario e regolamentari tra soci o tra questa Polisportiva o i suoi organismi direttivi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di 3 Probiviri, nominati a tale scopo dall'Assemblea dei Soci; giudicheranno "ex-bono et aequo", senza formalità di procedura.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 12 Il Patrimonio sociale della Polisportiva è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della Polisportiva;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da fondo di riserva.

ART. 13 Il patrimonio mobiliare, non finanziario, della Polisportiva Vagliagli viene gestito e controllato secondo le precise modalità stabilite nell'apposito Regolamento da predisporre a cura del Consiglio Direttivo. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 I mezzi finanziari della Polisportiva sono rappresentati dalle quote sociali, da eventuali contributi elargiti e dai proventi delle attività svolte.

ART. 15 La Polisportiva Vagliagli, in conseguenza delle diverse attività che svolge, consegue incassamenti ed effettua pagamenti, a mezzo dei Consiglieri autorizzati, anche tramite banca o ufficio postale e tiene memoria dei movimenti finanziari, secondo le precise modalità, che verranno stabilite nell'apposito Regolamento di Cassa, da predisporre a cura del Consiglio Direttivo.

BILANCIO

ART.16 Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS., salvo eventuali deroghe per comprovate necessità. Successivamente ne verrà data ampia diffusione, utilizzando gli strumenti previsti dal successivo art. 18 del presente Statuto.

ART. 17 Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:



- il 10% a fondo di riserva;
- il rimanente per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

L'ASSEMBLEA

ART.18 l'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. L'Assemblea è convocata mediante annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ogni volta che ne faccia richiesta almeno il 20% dei Soci, mediante comunicazione scritta al Presidente. L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci o in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo non prima di trenta minuti dalla prima e gli orari devono essere specificati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi è l'Assemblea che nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea a sua volta nomina un Segretario e ripartisce, se lo ritiene il caso, altri incarichi utili allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea stessa.

Delle deliberazioni e decisioni prese dall'Assemblea

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione. L'informazione e la pubblicazione delle deliberazioni assembleari potrà avvenire anche tramite manifesti, lettere personali o comunicati inseriti all'interno di riviste pubblicate dal sodalizio stesso.

I Soci impossibilitati a prendere direttamente parte all'Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a eventuali responsabilità di membri del



Consiglio stesso. Ogni Socio presente all'Assemblea non potrà avere più di una delega rappresentanza.

ART.19 L'Assemblea generale dei soci:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relazione documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.20 L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque e da un massimo di tredici membri scelti tra i Soci ed eletti dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento degli incarichi o missioni effettuate.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o comunque, di norma, almeno una volta al mese.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza



entrambi dal Consigliere più anziano di età tra i presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ART.21 Le dimissioni di un Consigliere vanno presentate al Consiglio Direttivo per iscritto e con motivo valido. Nel caso un consigliere venga a mancare anticipatamente per rinuncia o altro impedimento, il Consiglio Direttivo potrà eleggere un nuovo Consigliere in sostituzione del mancante. Il nuovo Consigliere resterà in carico fino alla successiva convocazione dell'Assemblea dei Soci, la quale delibererà in merito alla conferma dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può esonerare un Consigliere solo con il voto unanime di tutti i Consiglieri e una valida motivazione. In caso di avvenuto esonero il consigliere potrà ricorrere in appello alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci, la quale dopo un'attenta esamina delle due parti in questione potrà decidere, a maggioranza, se riammettere, nel Consiglio Direttivo, il Consigliere esonerato.

ART.22 Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- .convocare l'Assemblea dei soci;
- .eseguire le delibere dell'Assemblea;
- .formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- .predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- .Predispone l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- .individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;



- .predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- .predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- .all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- .deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- .deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
- .sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- .stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- .curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- .decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- .presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti, che possono essere anche non soci, eventualmente anche prevedendo per queste prestazioni adeguati compensi; di compiere gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato.

ART. 23 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, con votazione segreta, il Presidente e il Vicepresidente e ripartisce gli altri incarichi necessari alla gestione delle attività della Polisportiva.

il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente tutto il Consiglio Direttivo è dimissionario e nessuno potrà prendere il suo posto se non dopo regolari elezioni.



In caso di dimissioni, decesso o decadenza del Vicepresidente è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 21 dello statuto.

ART. 24 Si può avere l'esonero del Presidente solo nei seguenti casi:

- Bilancio consuntivo non approvato dall'Assemblea dei Soci;
 - se dopo la richiesta di un'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci con ordine del giorno l'esonero del Presidente e dopo un attento esame dell'ordine del giorno i 3/5 dell'Assemblea voterà per l'esonero. In questo caso l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente;
 - in caso di dimissione di tutti i membri del Consiglio Direttivo;
- In tutti questi casi si dovrà provvedere ad indire nuove elezioni.

COMMISSIONE ELETTORALE

ART.25 La Commissione Elettorale è formata da tre membri proposti dai Soci ed hanno il compito di proporre e accettare le candidature dei Soci.

ART.26 In caso non vi siano candidati la Commissione si comporterà nel seguente modo: darà altri quindici giorni di tempo per le candidature, se dopo questo nuovo tempo non ci saranno ancora candidati, la Commissione candiderà d'Ufficio tutti i Soci maggiorenni, con votazione al vecchio criterio (elezione di tredici consiglieri, con elezione del Presidente all'interno del Consiglio), con la facoltà, al momento dell'elezione di accettare o meno la carica fino ad esaurimento dei Candidati Eletti.

Infine se, anche con questo metodo, non si sarà raggiunto il numero di Consiglieri (minimo cinque), la Commissione eleggerà un Commissario Straordinario.

COMMISSARIO STRAORDINARIO

ART.27 Il Commissario Straordinario:

- dura in carica 6 mesi rinnovabile anche più volte per lo stesso periodo
- non ha la possibilità di usare la Cassa della Polisportiva Vagliagli
- non può organizzare nessuna iniziativa a scopo Culturale o Sportiva
- ha il compito di trovare i Candidati per un eventuale Consiglio
- ha il compito di indire due Assemblee l'anno con ordine del giorno Bilancio e potenziali candidature

-di presentare il Bilancio a entrate a 0 e uscite a 0 nelle suddette Assemblee

ART.28 In caso che nessun Socio voglia fare il Commissario Straordinario si passerà alla decisione di SCIoglimento ai sensi dell'art. 26.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.29 I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

ART.30 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;



.ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

MODIFICHE ALLO STATUTO

ART.31 L'Assemblea Straordinaria che delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione della Polisportiva, è indispensabile che abbia la presenza di almeno il 50% dei Soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

SCIoglIMENTO

ART.32 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione di scioglimento della Polisportiva deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei Soci iscritti all'Associazione riuniti in Assemblea. Tale Assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i Soci, contenente esplicitamente all'ordine del giorno lo Scioglimento dell'Associazione. Qualora per due successive convocazioni a distanza di quindici giorni l'una dall'altra non fosse raggiunto il quorum di Soci presenti, alla terza convocazione, effettuata sempre con le modalità di cui sopra, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibererà a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale[/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

ART.33 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Fabiola Pianigiani

Jasmine Ercoli